

**CURRICULUM VITAE**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>INFORMAZIONI PERSONALI</b>       | <p>EMANUELA MAINO, nt. 6.2.1956</p> <p>DIRIGENTE DELL'UNITA' DI MISSIONE SEMPLICE (UMSE) SCUOLA E SERVIZI INFANZIA della Provincia autonoma di Trento</p>   |
| <b>ESPERIENZA PROFESSIONALE</b>     |   |
| Dal 23 aprile 2019                  | Incarico di Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia Pat_Dipartimento istruzione e cultura   |
|                                     | <p>La struttura UMSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cura l'adozione degli indirizzi per la diffusione sul territorio provinciale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed i relativi standard di servizio, anche con riguardo ad un sistema integrato di offerta di servizi correlata alla domanda delle famiglie</li> <li>- effettua l'analisi dell'offerta relativa alle scuole e ai servizi per l'infanzia sul territorio provinciale correlata alla domanda, alla localizzazione delle strutture e alle capienze, anche in relazione ai servizi integrativi</li> <li>- cura gli ordinamenti pedagogico-educativi e definisce i relativi indirizzi per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia</li> <li>- definisce le direttive in merito agli standard di servizio e alle regole di funzionamento da applicarsi alla scuola dell'infanzia nonché attua la vigilanza sulla rispondenza dell'attività delle scuole a tali orientamenti e direttive</li> <li>- cura tutti gli affari inerenti al servizio di scuola dell'infanzia di competenza della Provincia</li> <li>- gestisce l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate</li> <li>- cura la gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali, anche attraverso i circoli di coordinamento presenti sul territorio</li> <li>- cura il funzionamento degli organi collegiali della scuola dell'infanzia</li> <li>- assicura e promuove l'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione nelle scuole dell'infanzia provinciali</li> <li>- cura la formazione in servizio del personale educativo della scuole dell'infanzia provinciali</li> <li>- cura gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza provinciale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia</li> <li>- collabora alla valutazione del sistema educativo provinciale per la parte relativa alle scuole dell'infanzia ed ai servizi socio-educativi per la prima infanzia</li> <li>- partecipa e supporta, per l'ambito di competenza, il Dipartimento Istruzione e Cultura e il Dipartimento competente in materia di personale per gli aspetti relativi alle relazioni sindacali e ai rinnovi contrattuali per il personale della scuola.</li> </ul> |
| Dal 31 luglio 2017 al 12 marzo 2019 | Incarico di dirigente dell'Unità di missione semplice in materia di coordinamento della disciplina economica e contrattuale relativa al personale della scuola Pat_Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali   |

|  |  |
|--|--|
| <p>Da aprile 2012 a luglio 2017</p>    | <p>Direttore con Incarico speciale di supporto alle attività del Dipartimento in materia di contrattazione collettiva<br/>Pat_Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali</p> <p>Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali<br/>Pat_Dipartimento della conoscenza</p> <p>Direttore dell'Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola<br/>Pat_Dipartimento della conoscenza</p>  |
| <p>Da novembre 2004 ad aprile 2012</p> | <p>Direttore dell'Ufficio Servizi per l'infanzia, dal 1.1.2007<br/>Pat_Servizio infanzia, istruzione e formazione professionale_Dipartimento della conoscenza</p> <p>Direttore con Incarico speciale in materia giuridico-amministrativa da novembre 2004 e, dal 2005, dell'Ufficio Affari giuridico amministrativi<br/>Pat_Servizio scuola infanzia_Dipartimento istruzione</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supporto ai circoli di coordinamento per il funzionamento delle scuole dell'infanzia provinciali e dei loro organi collegiali e per la gestione del personale insegnante. Gestione amministrativa del personale insegnante e coordinatore pedagogico. Verifica e presa in carico di situazioni problematiche attinenti il personale scolastico.</li> <li>▪ Affiancamento dei coordinatori pedagogici preposti ai circoli di coordinamento nella gestione della sicurezza nelle scuole dell'infanzia; assicurazioni per infortuni dei bambini e degli insegnanti.</li> <li>▪ Supporto alle relazioni sindacali ed alla contrattazione collettiva per il personale insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia. Accordi sindacali decentrati riguardanti la scuola infanzia: perdita sede e mobilità, part time, linee formazione e aggiornamento insegnanti, formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, gestione del monte ore attività funzionali, assenze e sostituzioni del personale insegnante, modalità costituzione graduatorie per supplenze, progetti di produttività e loro compensi.</li> <li>▪ Disposizioni generali per le iscrizioni annuali alla scuola dell'infanzia. Verifica dati iscrizioni e confronti con Enti gestori scuole equiparate e Comuni sedi di scuole infanzia provinciali. Analisi dell'articolazione territoriale delle scuole dell'infanzia, delle relative capienze e delle specifiche necessità in coerenza con la domanda del territorio e le iscrizioni annuali e determinazioni conseguenti riguardanti le sedi scolastiche e la numerosità delle sezioni da confermare, attivare o sopprimere, il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, il potenziamento del servizio per vigilanza sonno e trasporto bambini e per la presa in carico di bisogni educativi speciali. Indicazioni economiche ai Comuni ed agli Enti gestori per la partecipazione delle famiglie al costo della mensa scolastica.</li> <li>▪ Definizione degli organici delle scuole dell'infanzia. Acquisizione e verifica necessità riguardanti bisogni educativi speciali per integrazioni d'organico del personale. Acquisizione e verifica necessità riguardanti vigilanza sonno e trasporto dei bambini per integrazioni organico personale. Raccordo con le strutture del Dipartimento competenti in materia di mobilità e assunzioni del personale per l'organizzazione delle fasi di copertura del fabbisogno di personale insegnante per l'anno scolastico entrante. Raccordo con le Associazioni degli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate e con i Comuni sede di scuola infanzia provinciale per il regolare avvio dell'anno</li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>scolastico, anche con riguardo al personale ausiliario e cuoco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confronto con i pedagogisti della scuola dell'infanzia per le linee di formazione e aggiornamento del personale insegnante della scuola dell'infanzia, per i progetti di formazione e certificazione degli insegnanti in ambito linguistico legati ai percorsi di accostamento linguistico attivati nella scuola dell'infanzia, per i fabbisogni supplementari di personale insegnante legati ai bisogni educativi speciali, per l'articolazione degli orari di lavoro del personale insegnante e la relativa turnistica, ivi compresi gli spazi di compresenza legati a gruppi mobili intersezionali, per tutte le tematiche necessitanti di confronto congiunto. Collaborazione nella determinazione dei relativi oneri economici.</li> <li>▪ Presenza a incontri dei coordinatori pedagogici e degli esperti su tematiche pedagogico-educative, tra le quali: orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia; progetti di integrazione sociale; bisogni educativi speciali e modelli di gestione e inclusione; educazione alla religiosità; continuità educativa tra servizi prima infanzia-scuola infanzia-scuola primaria; metodologie di accostamento alla lingua straniera; funzione educativa mensa scolastica e linee dietetiche, anche speciali, proposte dei servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</li> <li>▪ Predisposizione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per tutti gli aspetti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ quadro annuale dell'offerta, scuole, sezioni, scuole a sezione ridotta, mantenimento scuole unisezionali, scuole gestite da istituti comprensivi, articolazione per circoli territoriali di coordinamento</li> <li>○ dotazione organica e disposizioni organizzative</li> <li>○ modalità, criteri e gestione contabile dei finanziamenti provinciali a Enti gestori scuole equiparate e loro associazioni e a Comuni sedi di scuola infanzia provinciale, ivi comprese modalità per la rendicontazione e per le verifiche e controlli</li> </ul> </li> <li>▪ Predisposizione degli atti di variazione del Programma annuale della scuola infanzia, per esigenze successive alla sua prima adozione e per gli ingressi dei bambini di gennaio</li> <li>▪ Elezione e rinnovo dei Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia, a validità triennale, e vigilanza sulla loro regolarità di funzionamento, in collaborazione con i coordinatori pedagogici.</li> <li>▪ Rapporti con gli enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate e con le loro associazioni per problematiche di funzionamento e richieste di finanziamento aggiuntivo. Controllo e vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate, attraverso i coordinatori pedagogici della Provincia.</li> <li>▪ Istruttoria di pareri, in collaborazione con il personale tecnico e pedagogico del servizio, in ambito di edilizia per la scuola dell'infanzia e per i servizi per la prima infanzia.</li> <li>▪ Programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fascia d'età 0-3 anni), per il grado di copertura della domanda e la correlativa offerta sul territorio, la localizzazione e capienza delle strutture (nidi d'infanzia e servizi familiari_Tagesmutter), parametri dimensionali ed organizzativi, personale educativo e relativo percorso formativo (titoli per l'accesso) e selettivo.</li> <li>▪ Studio e definizione delle condizioni e modalità per l'ammissione di nidi aziendali al concorso di finanza pubblica per l'erogazione del servizio per la prima infanzia, nell'ambito del gruppo di rappresentanti dei Comuni istituito presso il Consorzio delle Autonomie locali.</li> <li>▪ Partecipazione all'adozione e allo sviluppo dei modelli tariffari in base a indicatore esperto ICEF per i servizi di mensa e di prolungamento d'orario nella scuola dell'infanzia e (nell'ambito del gruppo di lavoro con i comuni costituito presso il Consorzio delle Autonomie locali) per il concorso</li> </ul> |
|--|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | economico delle famiglie ai servizi di nido d'infanzia e di nido familiare _servizio Tagesmutter nei servizi prima infanzia.  |
| Da maggio 1995 a novembre 2004 | Direttore dell'Ufficio Ragioneria, dal novembre 2000<br>Pat_Dipartimento Istruzione – Agenzia provinciale per l'istruzione<br><br>Direttore dell'Ufficio Gestione, dal maggio 1995<br>Pat_Dipartimento Organizzazione e personale – Servizio per il personale |
| Da ottobre 1986 a aprile 1995  | Funzionario amministrativo<br>Pat_Dipartimento Organizzazione e personale – Servizio per il Personale   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b> |  |
| DIPLOMA DI LAUREA              | Diploma di laurea in Economia politica                                       |
|                                | presso Libera Università degli studi di Trento, conseguita il 10 luglio 1980 |
|                                | Principali materie e competenze acquisite: economia e diritto                |
|                                |  |

|                |  |
|----------------|--|
| Dati personali | Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016. |
|----------------|--|

Trento, 15 maggio 2019

dott.ssa Emanuela Maino  
(Firma digitale)





## UNITA' DI MISSIONE SEMPLICE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

Dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse/obblighi di astensione (art. 21, c. 5, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2; art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; art. 60 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; par. 3 delle Linee guida A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018; artt. 8, c. 5, e 20 del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per la nomina a componente della Commissione tecnica per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica relativa alla gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia del comune di Baselga di Pinè, codice CIG 7797929E91

Il/La sottoscritto/a ERANUELA HAINO, nato/a a TORO il 6.2.1956, residente in ISERA, codice fiscale HNAMNL56B46F728A, in qualità di:  
☒ dipendente de UNITA MISS. SEMPLICE Scuola e serv. infanzia della Provincia autonoma di Trento;

• Visto il disciplinare prot. n. S171/19/0123375 di data 22 febbraio u.s. con il quale il Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento ha indetto, su delega del Comune di Baselga di Pinè, la procedura per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in epigrafe indicata;

• Preso atto che, secondo quanto comunicato dal Servizio Appalti dell'APAC, gli operatori economici partecipanti a tale gara sono i seguenti:

**LA COCCINELLA** Società cooperativa sociale avente sede in Viale Degasperi, 19 – Cles (TN)

**PRO.GES. TRENTO** Società cooperativa sociale onlus avente sede in Via Zambra, 11 - Trento

• Preso altresì atto di essere stato proposto quale componente della commissione tecnica e che, a tale fine, è necessario acquisire in via preventiva gli elementi atti a comprovare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse/obblighi di astensione;

• Visto l'art. 21, c. 5, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, secondo il quale "Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale";

• Visto l'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, così dispone:

"4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri



*delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi".*

• Visto l'art. 60 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, così dispone:

- "3. I commissari ~~[diversi dal Presidente]~~ non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- 4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.*
- 5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*
- 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile."*

• Visto l'art. 51 del codice di procedura civile, che così dispone:

*"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa".*

• Visto il paragrafo 3 delle Linee guida A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018<sup>2</sup> che individua i requisiti di moralità dei commissari;

• Visto l'art. 9, c. 5, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

*"Art. 9 La tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione.*

*5. Nei processi a maggior rischio, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro".*

• Visto l'art. 42 del d.lgs. 50/2016, che così dispone:

*"Art. 42 (Conflitto di interesse)*

*1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.*

*2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che*



determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."

• Visto l'art. 23, c. 1, 4 e 6, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

*"Art. 23 Il monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti.*

1. Nello svolgimento dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 7, comma 1, di questo Piano, i dirigenti garantiscono il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela e affinità, tra il personale assegnato e i soggetti interessati, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interessi.

4. Entro il 30 settembre 2019, con nota interna del dirigente competente, il dipendente è chiamato a comunicare allo stesso gli elementi informativi utili a individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, possono prevedibilmente determinare una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Analogamente procede il dirigente generale con riferimento ai dirigenti preposti ad incarichi interni al dipartimento ed il Direttore generale con riferimento ai dirigenti generali della Provincia.

6. I dirigenti svolgono il monitoraggio previsto da questo articolo anche con riferimento ai collaboratori non dipendenti dalla Provincia, che si occupano dei processi delle aree a rischio di corruzione indicate all'articolo 7, comma 1, di questo Piano".

• Visto l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali, che dispone:

*"Art. 7 Obbligo di astensione*

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado<sup>3</sup>. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il dipendente dichiara per iscritto al dirigente della struttura di assegnazione i motivi dell'astensione.

4. Il dirigente entro cinque giorni:

- a. riconosce il conflitto di interesse e assegna la pratica ad altro dipendente;
  - b. conferma l'assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni;
  - c. chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine.
- Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.

5. In caso di astensione del dirigente si applica quanto previsto dall'art. 13, c. 11.



Ove sia riconosciuto l'obbligo di astensione, la pratica è assegnata al sostituto del dirigente in conflitto di interessi.

6. E' predisposto un sistema di archiviazione ad hoc dei casi di astensione. A tale fine la struttura di primo livello competente in materia di organizzazione provvede alla raccolta e conservazione dei casi di astensione su documentata segnalazione dei dirigenti che provvedano ai sensi del comma 4, lett. a) del presente articolo".

• Visto l'art. 32, c. 1, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento, che così dispone:

*"Art. 32 L'estensione del Codice di comportamento*

1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal dirigente dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti con nota prot. n. 384752, di data 19 luglio 2016, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, ciascun dirigente cura che sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice".

• Visto l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, che così dispone:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>4</sup>:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."*

• Visto l'art. 53-bis della l.p. 7/1997, che così dispone:

*"Art. 53 bis Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza*

*1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.*

*2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.*

*3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica.*

*4. Quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina";*



• Ritenuto che nei propri confronti non sussistano cause di incompatibilità né doveri di astensione per lo svolgimento dell'attività di componente della commissione tecnica in epigrafe indicata,

ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e pertanto consapevole delle sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità, né conflitti di interesse alla nomina a componente della commissione tecnica incaricata dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche per l'affidamento in epigrafe indicato;

### SI IMPEGNA

a dare immediata comunicazione alla struttura intestataria della presente dichiarazione delle sopravvenute situazioni idonee a comportare la perdita delle predette condizioni;

### DICHIARA INOLTRE

#### **(barrare l'ipotesi ricorrente)**

- ☒ (per i dipendenti di pubbliche amministrazioni) di NON aver svolto esperienze professionali per pubbliche amministrazioni diverse da quella presso la quale svolge attualmente attività lavorativa;
- ☐ (per soggetti diversi da pubblici dipendenti) di NON aver svolto esperienze professionali per pubbliche amministrazioni;
- ☐ (per dipendenti di pubbliche amministrazioni e per soggetti diversi da pubblici dipendenti) di aver svolto esperienze professionali per le seguenti pubbliche amministrazioni:

| AMMINISTRAZIONE | SEDE LAVORATIVA |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
|                 |                 |
|                 |                 |

#### **(barrare l'ipotesi ricorrente)**

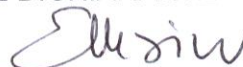
- ☐ di essere stato collocato in quiescenza e di rientrare nei casi di deroga, previsti dall'articolo 53-bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, al divieto di incarichi ai soggetti in quiescenza;
- ☐ di non essere stato collocato in quiescenza, ai fini dell'articolo 53-bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

### DICHIARA INFINE

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, allegata al presente atto (Allegato A), resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data 16.5.2019

IL DICHIARANTE



### SI IMPEGNA

a dichiarare, a conclusione dei lavori della commissione tecnica, gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 5, del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 della Provincia autonoma di Trento.

Luogo e data 16.5.2019



IL DICHIARANTE

*Elizabetta*

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

☒ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Estremi del documento di riconoscimento esibito per l'identificazione dell'interessato ovvero la presentazione della dichiarazione: CI del COMUNE di IGONA n. AS 5473246

**NOTE:**

<sup>1</sup> Le parole "diversi dal presidente" devono ritenersi implicitamente abrogate per effetto del combinato disposto dell'art. 21, c. 5, della l.p. n. 2/2016 e dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

<sup>2</sup> Stralcio del paragrafo 3 delle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018:

3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

[...]

<sup>3</sup> Articoli 74, 75, 76 del Codice civile in merito alla parentela e al calcolo dei gradi di parentela: Art. 74 Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. - Art. 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. - Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

<sup>4</sup> Il titolo II capo I, del codice penale contempla i seguenti articoli: art. 314 (Peculato); art. 315 (Malversazione a danno dei privati); art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 (Concussione); art. 317bis (Pene accessorie); art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione); art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari); art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità); art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 321 (Pene per il



corruttore); art. 322 (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); Art. 322-ter (Confisca); art. 323 (Abuso di ufficio); art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'uffici); art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione); art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica); Art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità); Art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); Art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); Art. 335-bis (Disposizioni patrimoniali).

#### ALLEGATO A

#### INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), domiciliato per la carica in 38122 Trento, alla piazza Dante n. 15, tel 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica [direzione generale@provincia.tn.it](mailto:direzione generale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it).

**Preposto al trattamento** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, i cui dati di contatto sono: via Dogana n. 8 – 38122 Trento, tel 0461/496444, fax 0461/496422, posta elettronica [serv.appalti@provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@provincia.tn.it). Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito indicati.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO) sono: via Giusti n. 40 – 38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. **FONTE DEI DATI PERSONALI:** i dati personali sono stati raccolti presso l'interessato.

#### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per le finalità connesse all'individuazione del Presidente del seggio di gara e dei testimoni e/o alla nomina della commissione tecnica (l.p. 9 marzo 2016, n. 2; l.p. 10 settembre 1993, n. 26; l.p. 19 luglio 1990, n. 23). Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

3. **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

4. **PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE:** è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari: interessati al procedimento che propongono istanza di accesso, soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni rese nonché, nei casi previsti dalla legge, all'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), alla Procura della Repubblica competente per territorio, alla Guardia di Finanza e al Collegio degli ispettori **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 2. Pertanto, il conferimento dei dati è obbligatorio.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.



## 6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

## 7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).



Cognome.....MAINO.....  
Nome.....EMANUELA.....  
nato il.....06-02-1958.....  
(atto n.....14.....P.....1.....S.....A.....)  
a.....MORI (TN).....  
Cittadinanza.....ITALIANA.....  
Residenza.....ISERA (TN).....  
Via.....CORNALE N.1.....  
Stato civile.....=====.....  
Professione.....IMPIEGATA.....  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura.....m.1,70.....  
Capelli.....CASTANI.....  
Occhi.....CASTANI.....  
Segni particolari.....=====.....



Firma del titolare.....

ISERA li.....30-09-2010.....

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO




diritto fisso € 5,16  
diritti di sgr. € 0,26  
CARTA D'IDENTITA'

Scadenza 30-09-2020



AS 5473246



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ISERA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 5473246

DI  
MAINO  
EMANUELA